

San Marino, 4 febbraio 2020/1719 d.f.R. Prot.n.14194/2020/MC/ss

Preg.mo

DIRETTORE A.A.S.L.P.

Ing. Matteo Casali

e p.c. On.le

SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI, LA FUNZIONE PUBBLICA, GLI AFFARI ISTITUZIONALI E I RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO

Elena Tonnini

OGGETTO: parere in merito all'obbligo di residenza dei dipendenti della Pubblica Amministrazione

Con riferimento alla richiesta di parere avanzata da Codesto Preg.mo Direttore in data 22 novembre 2019, Prot.n.2019/0005787 si rappresenta quanto segue.

L'obbligo di residenza effettiva assume per i pubblici dipendenti una differente valenza a seconda che si riferisca a cittadino sammarinese oppure a cittadino di Stato estero titolare di residenza in territorio.

Nel primo caso costituisce un obbligo gravante sul pubblico dipendente al pari degli altri doveri scaturenti dal rapporto di pubblico impiego.

Nel secondo caso costituisce, invece, presupposto per la sussistenza stessa del rapporto di lavoro pubblicistico.

L'articolo 2 della Legge 31 luglio 2009 n.107 e successive modifiche stabilisce, fra gli altri, quale requisito per essere ammesso ad un rapporto di pubblico impiego:

- a) l'essere cittadini della Repubblica, oppure
- b) l'essere residenti in territorio sammarinese.

Pertanto, in caso di dipendente cittadino sammarinese che non ottemperi all'obbligo di residenza effettiva in territorio, si applicheranno le vigenti norme in materia di disciplina, costituendo tale violazione un grave inadempimento degli obblighi e doveri professionali e, più specificamente, di quanto previsto dall'articolo 31 della Legge 22 dicembre 1972 n.41 "Legge organica per i dipendenti dello Stato".

In caso di soggetto cittadino di Stato estero titolare di residenza in territorio, si applicheranno, invece, le norme in materia di decadenza dal rapporto di pubblico impiego essendo venuto a mancare un requisito essenziale per la stessa instaurazione del rapporto medesimo.

In via incidentale, si osserva come la stessa conseguenza - ovverosia la decadenza dal rapporto di lavoro - si avrebbe, altresì, con riferimento al rapporto lavorativo relativo a posizioni dirigenziali in quanto l'articolo 6, comma 1, lettera b) della Legge 31 luglio 2009 n.108 individua la residenza in territorio quale requisito necessario per l'accesso a tali posizioni.

Ai fini del procedimento di decadenza, la scrivente Direzione Generale ritiene potersi applicare in via analogica quanto previsto dall'articolo 80 della Legge n.41/1972.

Ovviamente le superiori considerazioni sono formulate con riferimento al quadro ordinamentale relativo al pubblico impiego e risultano estensibili ai salariati AASLP, salvo che le norme della pertinente contrattazione collettiva non dispongano diversamente in materia.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Avv. Manuel Canti

